TESTO UNICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (TESTO A)

Art. 34

(L) Legalizzazione di fotografie

Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non e' soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

Versione in vigore dal 7 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico documentazione amministrativa. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Capo	II — Documentazione amministrativa
Sezione	VI — Legalizzazione di firme e di fotografie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-documentazione-amministrativa-testo-a/art-34-l-legalizzazione-di-fotografie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it